



Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini

Regolamento Comunale per
la celebrazione dei
matrimoni civili

Approvato con deliberazione di C.C.
n. 68 del 27/11/2013

Ufficio dello Stato Civile
Viale C.Battisti n.7 – 47863 Novafeltria (RN)
Tel.0541/845662 Fax 0541/845636
stato.civile@comune.novafeltria.rn.it

INDICE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – FUNZIONI

Art. 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Art. 4 – ORARIO DELLA CELEBRAZIONE

Art. 5 – TARIFFE

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 7 – ALLESTIMENTO DELLA SALA E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

Art. 8 – DANNI E RESPONSABILITA'

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – PUBBLICAZIONE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni degli articoli 101, 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – FUNZIONI

1. Competente alla celebrazione del matrimonio è il Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo.
2. Per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile possono essere delegate anche ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, ad uno o più Consiglieri Comunali o Assessori Comunali, al Segretario Comunale, o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale; in quest'ultimo caso previo il parere favorevole del Sindaco.

Art. 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. La celebrazione del matrimonio civile viene svolta all'interno della "Casa Comunale" in sala aperta al pubblico a scelta degli interessati presso i seguenti siti:
 - a) Ufficio del Sindaco – Municipio
 - b) Sala della Giunta Comunale – Municipio
 - c) Sala di ingresso al piano terra – Municipio
 - d) Ufficio dello Stato Civile - sede di viale C.Battisti n.7
 - e) Teatro Sociale – Via Mazzini n. 69.

Art. 4 – ORARIO DELLA CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio è celebrato, esclusivamente, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio dello Stato Civile (tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 14.00).

Art. 5 – TARIFFE

1. Non è richiesto alcun tipo di pagamento per la celebrazione del matrimonio civile nei siti di cui alle lettere a), b), c) e d). E' richiesto il pagamento della tariffa di € 500,00 (unica per i mesi invernali ed estivi) per la celebrazione del matrimonio civile nel sito di cui alla lettera e) Teatro Sociale.

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso della sala a ciò adibita ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata all'ufficio competente almeno quindici giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione.

Art. 7 – ALLESTIMENTO DELLA SALA E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con addobbi floreali che, al termine della cerimonia, dovranno rimuovere integralmente.
2. Gli addobbi scelti non dovranno costituire pericolo per la sicurezza dei locali stessi e delle persone ivi presenti.
3. La sala deve essere restituita sempre nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
4. Il Comune di Novafeltria si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

5. E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Art. 8 – DANNI E RESPONSABILITA'

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto interessato, sarà addebitato agli sposi richiedenti.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - il Codice Civile
 - il D.P.R. 3 novembre 2000 n.396
 - il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267
 - lo Statuto Comunale

Art. 10 – PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni.

=====